



Città di TREVIGLIO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE AI SENSI DELL'ART. 18-TER DELLA L.R. 6/2010

Art. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sagre ai sensi dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2/2/2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" mentre la disciplina di svolgimento delle fiere è contenuta nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano anche alle sagre organizzate direttamente dal Comune.

3. Si intende per SAGRA ogni manifestazione temporanea comunque denominata, svolta su area pubblica, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Sono comprese le manifestazioni religiose, politiche, culturali, tradizionali, eventi locali anche se non ricorrenti, manifestazioni sportive ecc.

4. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Il presente regolamento non si applica:

- per le iniziative promosse da associazioni ed enti non commerciali che in via esclusiva, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono o somministrano al pubblico prodotti alimentari, confezionati e non, in cambio di offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca; le predette iniziative vengono disciplinate nel "Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici" di cui all'art. 29-bis della L.R. n.6/2010;
- per le manifestazioni di promozione turistica e/o culturale o eventi straordinari (es. inaugurazione locali, ricorrenza apertura o altre analoghe iniziative) promossi da imprese commerciali, su suolo pubblico antistante le proprie attività, che prevedano la sola somministrazione di bevande mediante assaggi gratuiti di prodotti alimentari;
- per singoli spettacoli musicali, teatrali, cinematografici (tra i quali anche la rassegna "Cinema all'aperto") o diffusione di immagini (es. finali di campionati sportivi) per i quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia del tutto accessoria all'evento e non preveda strutture specifiche (es. stands) allo stazionamento delle persone per le consumazioni;
- per le manifestazioni fieristiche di cui al titolo IV della LR n.6/2010.

6. Nei casi indicati al precedente comma l'attività temporanea di somministrazione dovrà essere preventivamente segnalata ai sensi dell'art. 72 della LR n.6/2010.

Art. 2 – Calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comune redige un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento, consentirne il monitoraggio, darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul proprio territorio. L'elenco è approvato dalla Giunta Comunale.

2. Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori entro il 31 ottobre di ogni anno devono depositare l'istanza per lo svolgimento delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.

3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi (possono coincidere anche con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche), anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e con quanto successivamente previsto all'art. 3;

- g) Programma di massima della manifestazione (il programma dettagliato dovrà comunque essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento);
 - h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale
 - i) indicazione del responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della sagra.
4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Saranno in ogni caso considerate prioritarie le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da esso patrocinate, così come quelle organizzate dal Distretto del Commercio.

5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali ovvero – qualora la sagra sia alla prima edizione - in presenza di parere negativo espresso dal Comando di Polizia Locale per ragioni di viabilità e di sicurezza o dalla Direzione Tecnica per quanto riguarda l'uso del suolo pubblico. I predetti pareri vengono richiesti in caso di edizioni successive alla prima qualora vi siano modifiche di carattere logistico, viabile e strutturale.

6. Entro il 15 dicembre di ogni anno il comune carica l'elenco annuale di cui al comma 1 sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

7. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione anche per via telematica o con l'acquisizione di parere scritto e possibilmente brevemente motivato da parte di ciascun componente.

8. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darle la necessaria visibilità al pubblico. Le istanze presentate fuori termine sono inseribili nel calendario compatibilmente con le iniziative già calendarizzate.

9. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, il termine di cui al precedente comma può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso il recupero della manifestazione rinviata per avverse condizioni meteorologiche non dovrà intaccare o recare danno ad altro tipo di manifestazione successiva.

Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle sagre

1. L'organizzazione della sagra è interamente a carico dei soggetti organizzatori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio che preveda rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature (palco, sedie, tavoli, panche, gazebo, tensostrutture, ecc.) fornite dal Comune.

2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi (es. scia/licenza/autorizzazione anche in materia acustica) previsti dalla normativa vigente nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili

3. Le sagre potranno avere una durata massima di 8 giorni, salvo quelle organizzate presso l'area del polo fieristico per le quali la durata è estesa sino a 21 giorni.

4. L'area interessata dalla manifestazione, quando appositamente predisposta, dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

5. Qualora la manifestazione si svolga su aree pubbliche non delimitate ed attrezzate (strade e piazze), la dotazione di cui al precedente punto a) potrà essere assicurata dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande; i parcheggi di cui ai precedenti punti b) e c) potranno coincidere con i parcheggi pubblici a raso già esistenti, anche provvisori, comprensivi di parcheggi riservati per i soggetti diversamente abili.

6. Tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'inquinamento acustico, il Comune stabilisce l'orario di svolgimento di ogni manifestazione.

7. Fatto salvo il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, prima dell'inizio della sagra è richiesto agli organizzatori anche il versamento di un deposito cauzionale o fidejussione in misura pari al 200% dei tributi locali dovuti per l'occupazione richiesta o in alternativa la stipula di una idonea polizza RCT con un massimale di almeno 2.000.000,00 euro per danni causati alle aree e strutture pubbliche ed ai terzi presenti alla manifestazione. In relazione al sito dato per lo svolgimento della manifestazione il Comune potrà chiedere un massimale di importo superiore. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della manifestazione, con allegata dichiarazione liberatoria che esoneri il Comune da qualsiasi danno provocato a persone e/o cose.

8. In relazione alla consistenza della manifestazione il Comune potrà richiedere al soggetto organizzatore di presidiare le aree adibite a sosta mediante personale incaricato e munito di tesserino od abbigliamento che renda chiara la sua funzione.

Art. 4 – Gestione dei rifiuti, pulizia delle aree

1. Il Comune di Treviglio intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere aperte al pubblico, organizzate sul territorio comunale.

2. Nella domanda di svolgimento della sagra dovrà essere indicato un responsabile per la gestione dei rifiuti. Qualora il responsabile non sia stato ancora individuato al momento della domanda ovvero venga sostituito da altra persona, il soggetto organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti da comunicare al SUAP e al Servizio Ambiente almeno una settimana prima dell'inizio della festa.

3. Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà raccordarsi con il Servizio Ambiente del Comune allo scopo di attivare adeguate misure che permettano di individuare un'area, facilmente accessibile e ben identificabile da parte del personale che opera nella sagra, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata e i contenitori per i vuoti a rendere nonché gli spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per la raccolta differenziata e non.

4. Il responsabile della gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla sagra.

5. Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio da cucina esausto, se presente.

6. Il materiale per la gestione della raccolta differenziata potrà essere fornito dal Servizio Ambiente del Comune.

7. Tutte le sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande organizzate nel territorio comunale in aree e spazi pubblici dovranno puntare all'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (1), compostabili (2), riciclabili (3). Le stoviglie compostabili e/o riciclabili dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta corrispondente.

8. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico dell'organizzatore il quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

9. Il Comune, tramite il Servizio Ambiente, può, su accordo tra le parti, farsi carico della pulizia previo versamento di un importo forfettario giornaliero.

1 Sono le stoviglie tradizionali in ceramica, terracotta, vetro, metallo o altro materiale. Sono sicuramente un'ottima soluzione in quanto non generano alcun rifiuto, essendo lavabili e quindi completamente riutilizzabili. Il lavaggio delle stoviglie dovrà essere effettuato con detersivi biodegradabili;

2 Sono stoviglie formate da biopolimeri derivanti da amidi vegetali che possono essere raccolte assieme ai resti di cibo come rifiuto umido (piatti, bicchieri e posate in Mater-Bi®, Polilattato - P.L.A., etc.)

3 Sono stoviglie che, se correttamente separate, possono essere completamente recuperate mediante riciclo. Non richiedono particolari risorse da un punto di vista organizzativo, se non la raccolta separata dal resto dei rifiuti (piatti e bicchieri in plastica riciclabile in Polipropilene PP; Polistirene - PS).

Art. 5 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi ubicati su aree adiacenti alla sagra di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'appendice allegata alle linee guida per il rilascio di provvedimenti temporanei per l'occupazione occasionale di spazi ed aree pubbliche sul territorio cittadino approvate con delibera della Giunta Municipale n. 77 del 15/5/2013.

2. Una parte della superficie utilizzata per la sagra potrà essere destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art. 6 – Attività di somministrazione

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, è disciplinata dall'articolo 72 della l.r. 6/2010. Essa è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 7 – Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.

2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

a) Tutte le vie d'esodo, normali e d'emergenza, devono essere mantenute costantemente sgombre da persone e cose per consentire un ordinato deflusso del pubblico e costantemente presidiate da idoneo personale di servizio per tutta la durata della manifestazione, è fatto obbligo di evitare gli affollamenti ingombranti e pericolosi.

b) La collocazione dei manufatti dovrà essere realizzata garantendo la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

c) Dovrà essere garantito l'accesso e la percorrenza ai mezzi di soccorso e di emergenza nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente.

d) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

e) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, compresa quella di emergenza, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.

f) le attrezzature elettriche, potranno essere installate solo in aree non accessibili al pubblico. I cavi elettrici posti nelle zone accessibili al pubblico dovranno essere opportunamente ricoperti da tappetini in gomma. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

g) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.

h) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

4. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:

a) i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

b) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

Art. 8 – Organizzazione e assistenza sanitaria

1. Il soggetto organizzatore delle manifestazioni oggetto del presente regolamento deve identificare il livello di rischio che, in caso di rischio moderato/elevato/molto elevato, consenta ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) di definire le risorse di soccorso sanitario e di emergenza adeguate all'evento. L'identificazione del livello di rischio deve essere calcolato dal soggetto organizzatore applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" allegata alla D.G.R. 7/10/2014 n.X/2453). Lo stesso soggetto è tenuto ad attivare le procedure di comunicazione previste nella medesima Delibera

Art. 9 – Attività rumorose

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

Art. 10 – Circolazione stradale

1. Il Comune, con apposita ordinanza può stabilire divieti e limitazioni del traffico nelle aree destinate alla sagra.

Art. 11 – Vigilanza e controllo - Sanzioni

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

2. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16, comma 2 lettera h) della Legge Regionale 2/2/2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

4. L'eventuale violazione dell'orario limite della manifestazione comporterà l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 100,00 euro a 500,00 euro.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati dal Comune.

Art. 12 – osservanza degli altri regolamenti comunali

1. È fatto obbligo di osservare quanto previsto dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche nelle parti che afferiscono alle sagre, in particolare le disposizioni contenute nel titolo VI nonché le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.